



FEDERAZIONE TICINESE DI CALCIO

SEZIONE DISCIPLINARE

Via Campagna
Casella Postale 965
6512 Giubiasco

Tel. 091.857.01.31
Fax 091.857.01.55
e-mail: ftc@football.ch

REGOLAMENTO MISURE DISCIPLINARI.

1. Premessa

Con la stagione 2004/2005 l'invio delle decisioni disciplinari non avviene più per posta bensì in forma elettronica (e-mail).

Le decisioni disciplinari vengono inviate direttamente alle società **all'indirizzo ufficiale di posta elettronica**¹, in formato PDF, **entro le ore 12.00 di tutti i giorni infrasettimanali**. Resta valido per le società il "principio del ritiro dei documenti" (**le società sono tenute a controllare la posta elettronica entro le 12 00 di ogni giorno infrasettimanale**).

2. Entrata in vigore delle decisioni

- a) **Per tutti:** le decisioni entrano in vigore come da direttive della CPC/ASF (vedasi www.football.ch rubrica Reglemente > Richtlinien für Disziplinarstrafen).
- b) **Per i giocatori:** tranne che per l'**espulsione diretta**, che comporta la **sospensione automatica**, tutte le misure disciplinari entrano in vigore (*salvo dichiarazione di ricorso*) **dalla notifica ufficiale** della relativa decisione (fa stato la data di invio per e-mail, per cui si consigliano le società di stampare le decisioni, per questioni probatorie in caso di ricorso – vedasi www.football.ch rubrica Reglemente > cap.II Richtlinien für Disziplinarstrafen).

La dichiarazione di ricorso, dovrà essere presentata via fax oppure via e mail (con firma elettronica) entro le ore 12.00, due giorni dall'inoltro della decisione disciplinare al segretariato della FTC.

La dichiarazione di ricorso, è l'unica misura vincolante che sospende l'esecuzione della decisione impugnata.

La dichiarazione dovrà essere seguita dall'inoltro del ricorso o dalla dichiarazione scritta della rinuncia (via e mail o fax al Segretariato FTC) entro 8 giorni dalla notifica della decisione avversata (ossia 8 giorni a far data del giorno successivo alla ricezione dell'e mail). Il termine è considerato rispettato se il ricorso e il versamento della cauzione di CHF 200.00 sono stati inviati entro il termine utile all'istanza competente.

In caso di rinuncia sarà comunque applicata una tassa amministrativa di CHF 30.00.

Il ricorso, per essere ricevibile, deve obbligatoriamente essere preceduto dalla dichiarazione di ricorso.

¹ Per indirizzo ufficiale si intende quello pubblicato sul sito FTC (www.football.ch/ftc) nella rubrica società.



FEDERAZIONE TICINESE DI CALCIO

SEZIONE DISCIPLINARE

Via Campagna
Casella Postale 965
6512 Giubiasco

Tel. 091.857.01.31
Fax 091.857.01.55
e-mail: ftc@football.ch

3. Maniera di scontare le sospensioni (art. 9 – art. 10 delle Direttive della CPC/ASF)

Alcune novità alle direttive per le penalità disciplinari della Commissione Penale e di controllo dell'ASF avranno importanti ripercussioni:

- ❖ l'8.va, 12.ma e 16.ma ammonizione in campionato comporterà **una sola gara di sospensione**;
- ❖ le sospensioni entrano in vigore subito dopo **la notifica della decisione**; essa potrà essere notificata in qualsiasi giorno ferialo (lunedì-venerdì) entro le ore 12.00. Le società sapranno dunque a partire da mezzogiorno se un giocatore può essere allineato o no. Ne consegue tuttavia che le società **dovranno verificare ogni giorno** la situazione dei loro giocatori ammoniti nel corso dell'ultima gara.

Sospensioni: la settimana è divisa in due periodi di sospensione,

**da venerdì a lunedì
da martedì a giovedì;**

Il giocatore non ha diritto di partecipazione a un'altra gara ufficiale, neppure in un'altra categoria durante il medesimo periodo, anche se ha scontato, nello stesso periodo, la sospensione con la squadra dove l'ha presa.

Espulsione diretta:

L'espulsione diretta comporta la **sospensione automatica** del giocatore per la prima gara ufficiale seguente (campionato o coppa) della squadra nella quale ha commesso l'infrazione. A questa data (**periodo di sospensione**), il giocatore è sospeso per **tutte le squadre della sua società**.

Questo principio non vale per l'espulsione a seguito di una doppia ammonizione, [per la quale bisogna attendere la notifica della sanzione.](#)

Due ammonizioni nella stessa gara:

Sospensione per la prossima gara della stessa competizione successiva **alla notifica della decisione**.

Sospensioni a seguito alla 4.ta, 8.va, 12.ma ammonizione in campionato:

Sospensione per la prossima gara della stessa competizione successiva **alla notifica della decisione**.

Sospensioni a seguito alla 2.a, 4.ta ammonizione in coppa:

Sospensione per la prossima gara della stessa competizione successiva **alla notifica della decisione**.

Attenzione, durante un periodo di sospensione (venerdì-lunedì o martedì- giovedì) il giocatore, anche se ha scontato nello stesso periodo la sospensione con la squadra dove ha subito la sanzione, non può partecipare ad altra gara ufficiale, neppure in un'altra categoria! (art.10.1.bis Direttive della CCP ASF, visibili sul sito ASF, sotto "Dokumente", solo in tedesco e francese).

In caso di dubbio contattare il segretariato FTC.



FEDERAZIONE TICINESE DI CALCIO

SEZIONE DISCIPLINARE

Via Campagna
Casella Postale 965
6512 Giubiasco

Tel. 091.857.01.31

Fax 091.857.01.55

e-mail: ftc@football.ch

4. Entrata in vigore e procedura

Il presente Regolamento entra in vigore a far tempo dal 1 settembre 2004 ed é vincolante già a partire dalla stagione 2004/2005.

La procedura è quella prevista dal Regolamento del Tribunale sportivo.

Mod. 18.08.2005/mod. 22.08.2007cw